



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

6263 / 01

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Contratti bancari

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
- Dott. Giammarco CAPPuccio - Consigliere -
- Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
- Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
- Dott. Massimo BONOMO - Rel. Consigliere -

R.G.N. 12609/97

Cron. 139/12

Rep. 2269

Ud. 01/02/01

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

, elettivamente domiciliati  
in VIALE, presso l'avvocato  
, rappresentati e difesi dagli avvocati  
e, giusta delega a  
margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

BANCA SpA, in persona del  
legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in VIA, presso l'avvocato  
, rappresentata e difesa dall'avvocato  
, giusta mandato in calce al

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. KROMOS  
per diritti L. 6000  
il 06.05.01

IL CANCELLIERE

MB

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. IL SOLE 24 ORE  
per diritti L. 6000  
il 4 MAG. 2001

IL CANCELLIERE

LIRE 3000  
CANCELLERIA  
CG509056  
CG509057

2001

288



controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1404/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 21/12/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'01/02/2001 dal Consigliere

;

udito per i ricorrenti, l'Avvocato \_\_\_\_\_, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. \_\_\_\_\_ che ha concluso per il

rigetto del primo motivo; l'accoglimento del secondo motivo del ricorso.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di precetto notificato il 2.7.1984 basato su titolo esecutivo rappresentato da una cambiale agraria di L. 40.000.000, emessa il 2.1.1981 e con scadenza 31.12.1981, la S.P.A. BANCA

intimava a \_\_\_\_\_ il pagamento della complessiva somma di L. 40.161.100, oltre interessi bancari convenzionali ed accessori dalla scadenza della cambiale al saldo effettivo.

Con altro atto di precetto "contestuale a notifica di titolo esecutivo" la \_\_\_\_\_ premetteva che con \_\_\_\_\_ contratto di apertura di credito in conto corrente con

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio  
dal Sig. DI PIERRO  
per diritti 1400075  
il 5 SET. 2001  
**IL CANCELLIERE**

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE**

Rilasciata copia legale  
al Sig. DI PIERRO  
per diritti 1400075  
il 5 SET. 2001  
**IL CANCELLIERE**





garanzia rogato dal Notaio di il  
31.7.1981. rep. 94045. fasc. n. 6495, registrato a Ra-  
venna il 3.8.1981, aveva accordato a e  
un finanziamento da utilizzarsi sotto  
forma di apertura di credito in conto corrente sino  
alla concorrenza di L. 250.000.000, garantito da ipo-  
teca; che l'apertura di credito era convenuta per la  
durata di anni cinque a decorrere dalla data di uti-  
lizzo e che era stato previsto un piano di rientro;  
che i non avevano rispettato detto piano, tanto  
che alla data del 31.12.1983 essa intimante era cre-  
ditrice, per sorte ed interessi convenzionali di mora,  
della somma di L. 414.078.961; che, avvalendosi della  
clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del  
rogito, aveva comunicato ai debitori l'avvenuta riso-  
luzione del contratto, invitandoli a pagare quanto do-  
vuto, senza esito; che l'art. 17 del contratto preve-  
deva la facoltà di essa banca di agire in via esecuti-  
va per il recupero del proprio credito e che esso era  
stato spedito in forma esecutiva dal Notaio il  
3.8.1981. Intimava pertanto ai il pagamento del-  
la complessiva somma di 16.414.464.191. oltre agli in-  
teressi bancari convenzionali ed accessori successivi  
al 31.12.1983 sino al saldo ed oltre alle spese, com-  
petenze ed onorari successivi.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'B'.



Con atto di citazione conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna l'istituto di credito e proponeva opposizione contro i due precetti. Con riferimento a quello fondato sulla cambiale agraria affermava che, in base a progressi accordi, la somma intimata doveva intendersi conglobata in quella pretesa con il secondo atto di precetto, Con riferimento a quest'ultimo, sosteneva che la somma intimata di L. 414.464.191 era errata ed esagerata e comunque esposta in maniera tale da rendere impossibile il controllo sui criteri adottati dall'intimante per la sua determinazione. Concludeva, pertanto chiedendo che, previa sospensione della esecuzione, fosse accertato l'obbligo della banca di rendere il conto di tutte le operazioni relative ai titoli in forza dei quali i precetti erano stati intimati e che egli fosse dichiarato tenuto al pagamento delle sole somme che fossero risultate dovute.

La convenuta si costituiva e resisteva, negando che il credito cambiario fosse stato conglobato in quello derivante dal contratto di apertura di credito e facendo presente di aver inviato al , fino a tutto il terzo trimestre 1983, gli estratti conto, mai contestati, relativi a quest'ultimo negozio.

Con altro atto di citazione anche



proponeva opposizione al precetto di lire 414.464.191,  
per gli stessi motivi formulati da .

Le due cause erano riunite ed istruite oralmente,  
documentalmente e mediante l'espletamento di una con-  
sulenza tecnica.

Con sentenza del 12 aprile - 16 maggio 1995, il  
Tribunale di Ravenna, in parziale accoglimento  
dell'opposizione, accertava il diritto della di  
agire esecutivamente nei confronti di  
alla data del 31.3.1995 nei limiti della somma di lire  
93.286.492 quanto al credito fondato sulla cambiale  
agraria e nei confronti di e di

, sempre alla data del 31.3.1995, nei limiti  
della somma di lire 2.172.984.686 con riferimento al  
credito fondato sul contratto di finanziamento median-  
te apertura di credito 31 luglio 1981.

Con sentenza del 18 ottobre - 21 dicembre 1996, la  
Corte di appello di Bologna, decidendo  
sull'impugnazione di e , in  
parziale riforma della sentenza di primo grado, accer-  
tava il diritto della di agire esecutivamente  
nei confronti di alla data del 31.3.1995  
nei limiti della somma di lire 78.166.166, quanto al  
credito della cambiale agraria, e confermava nel resto  
la sentenza impugnata.



Osservava la corte di merito, per quanto rileva in questa sede:

a) che il primo giudice aveva fondato il proprio convincimento sui titoli in forza dei quali erano stati intimati i precetti (cambiale agraria e rogito

) e le sue valutazioni circa la natura di riconoscimenti di debito di detti titoli e le sue affermazioni circa il mancato assolvimento, da parte degli opposenti, dell'onere di provare di avere estinto le obbligazioni da essi risultanti non erano state minimamente contestate dagli appellanti;

b) che correttamente il giudice di primo grado non aveva tenuto conto dell'eccezione di disconoscimento dei documenti prodotti in fotocopia, essendo l'eccezione inammissibile per la sua genericità ed inoltre anche tardiva, non essendo stata proposta nella prima risposta successiva alla produzione della documentazione da parte della banca;

c) che non vi era alcun bisogno di spiegare perché la banca avesse indicato nell'atto di precetto la somma di lire 414.464.191, dato che i calcoli della banca erano superati da quelli effettuati dal consulente e recepiti dal tribunale, il quale aveva dato atto che le uniche operazioni effettuate sul conto corrente erano consistite nell'utilizzazione del cre-

A handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of a stylized 'M' or similar shape.



dito aperto e nell'addebito trimestrale delle competenze;

d) che sul capitale dovuto in seguito alla mancata restituzione della somma mutuata gli interessi erano dovuti non al tasso legale, come sostenuto dagli appellanti, ma nella misura convenzionale ed alle condizioni previste nel rogito .

Avverso la sentenza d'appello e

hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La Banca ha resistito con controricorso.

Dopo l'udienza di discussione del 1° ottobre 1999, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, una prima volta, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 del D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, e, una seconda volta, all'udienza del 13 aprile 2000, in attesa della decisione da parte della Corte Costituzionale di questioni di legittimità costituzionale dell'articolo citato.

Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

--) Eccepisce la controricorrente l'inammissibilità del ricorso per nullità della procu-

AB



ra speciale, la quale difetterebbe del requisito di specialità richiesto dagli artt. 83 e 365 c.p.c, in quanto apposta sul margine interno del ricorso, priva di data e di riferimento al giudizio di cassazione.

--) L'eccezione non è fondata.

La procura apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione o al controricorso, facendo materialmente corpo con l'atto cui inerisce, esprime inequivocabilmente il necessario riferimento all'atto stesso; pertanto, anche se formulata genericamente e senza uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, è dall'atto cui la procura è connessa che si desumono i caratteri di specialità ed anteriorità (Cass. 30 marzo 1999 n. 3034; nello stesso senso, Cass. 6 dicembre 2000 n. 15509, 29 aprile 1999 n. 4299; 22 marzo 1999 n. 2659; 13 gennaio 1999 n. 288; Cass. SS.UU. 10 marzo 1998 n. 2642 e 2646).

--) Con il primo mezzo d'impugnazione i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 115, 263 c.p.c. e 2712 c.c., nonché violazione degli artt. 1846 e 1852 c.c. e dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

L'estratto conto può costituire un indizio valido ai fini del procedimento monitorio, come espressamente previsto nell'art. 634 c.p.c., ma se vi è opposizione del debitore e domanda riconvenzionale di



rendiconto, questo deve essere reso al debitore con la documentazione originale, se siano contestate le fotocopie. Una consulenza tecnica avrà ragione d'essere solo dopo il deposito del rendiconto, onde non ha rilievo, se non indiziario, che l'importo del debito sia stato ritenuto da un consulente. Nella specie dovrebbe escludersi anche il valore indiziario, perché il consulente aveva operato su documenti della banca contestati (c.t.u., pag. 8 e segg.) e qualificato egli stesso tale documentazione come insufficiente, "spesso inintelligibile".

Erroneamente la sentenza impugnata aveva affermato che gli opposenti avevano l'onere di provare di avere estinto le obbligazioni risultanti dai titoli e che esse non erano state minimamente contestati dagli appellanti, avendo i negli atti di opposizione contestato le somme richieste e domandato il rendimento del conto delle operazioni relative ai titoli in forza dei quali erano stati intimati i precetti.

La ricognizione di debito del 3 luglio 1981 era anteriore all'utilizzazione della apertura di credito e comprendeva cinque distinte operazioni (due di conto corrente, estinte mediante l'utilizzazione dell'apertura di credito; una, estranea, di lire 139.400.000 per esposizione per contratti di borsa a termine fine

B



luglio 1981 a nome ; una quarta voce di lire 40.000.000 per cambiale agraria scadente il 31.12.1981, pure diversa dall'apertura di credito; un residuo debito di 61.170.687 per prestito di miglioramento concesso dalla Regione a , prestito che godeva di un particolare contributo della Regione negli interessi, che venivano riscossi dalla banca). I rapporti tra i e la banca erano quindi di natura diversa, con importanti conseguenze sia riguardo alla riduzione del debito capitale, sia riguardo agli interessi, onde il conto 3 luglio 1981, pur se prodotto in originale, non giustificava l'affermazione di un debito che almeno in parte non esisteva più alla fine dello stesso mese e tanto meno al tempo del precetto ed a quello della sentenza di condanna.

--) Il motivo non è fondato.

La sentenza impugnata ha premesso: a) che il disconoscimento dei documenti prodotti dalla in fotocopia era avvenuto solo in sede di comparsa conclusionale in primo grado; b) che le fotocopie delle disposizioni impartite alla banca e sottoscritte dai il 31 luglio 1981 (lo stesso giorno in cui era stato stipulato il contratto di apertura di credito in c/c con garanzia ipotecaria di lire 250.000.000) erano state esibite dal legale della banca al consulente il



5 aprile 1986, alla presenza di \_\_\_\_\_, che nulla aveva osservato, e del suo difensore, che né allora né successivamente, quando erano state allegate all'elaborato peritale, aveva avanzato contestazioni di sorta.

Secondo la sentenza impugnata, inoltre, l'eccezione di disconoscimento fu generica ed ambigua (non era stato specificato se essa comportasse la negazione dell'autenticità dei documenti originali, presupponesse l'alterazione delle copie fotostatiche o la contraffazione delle stesse, tale da comportare l'inesistenza dell'originale).

La Corte di appello ha quindi affermato che l'eccezione di disconoscimento, non essendo stata proposta nella prima risposta successiva alla produzione della documentazione da parte della \_\_\_\_\_, non poteva integrare un valido motivo di appello, essendosi verificata la decadenza prevista dall'art. 215 c.p.c. ed avendo ormai le fotocopie acquisito lo stesso valore dell'originale.

I ricorrenti non hanno lamentato la violazione dell'art. 215 c.p.c. né addotto ragioni per negare la possibilità che potesse applicarsi nella specie la decadenza prevista da tale disposizione, ma hanno richiamato una decisione di questa Corte riguardante al-

AB



tra ipotesi, nella quale l'eccezione di disconoscimento della conformità delle copie agli originali era stata ritualmente formulata in primo grado, ma non presa in considerazione dal giudice, e si poneva il diverso problema (risolto positivamente da questa Corte) se la riproposizione nel contesto dell'atto di appello del disconoscimento di conformità delle copie agli originali fosse sufficiente ad evitare la rinuncia implicita sancita dall'art. 346 c.p.c.

In mancanza di censure specifiche contro l'applicabilità della decadenza prevista dall'art. 215 n. 2 c.p.c., non può essere riconsiderata in questa sede la questione della contestazione delle fotocopie, sicché non rileva nemmeno la circostanza che il disconoscimento provenga dal sottoscrittore del documento o da altri (cfr. Cass. 17 maggio 1999 n. 4791).

Le argomentazioni del ricorrente in ordine all'utilizzabilità dell'estratto solo nel procedimento monitorio ed alla necessità da parte della banca di rendere il conto nel giudizio non sono utilizzabili nel caso in esame, avendo la sentenza impugnata basato la sua decisione su altri presupposti, e cioè sull'importo di una cambiale agraria, sul riconoscimento di debito del 3.7.1981 e sulle disposizioni impartite alla banca e sottoscritte dai                    il 31 lu-



glio 1981. In particolare, secondo la sentenza impugnata: a) tra i debiti riconosciuti figuravano i saldi debitori di due conti correnti di corrispondenza (per lire 68.966.323 e lire 193.596.850); b) il finanziamento di lire 250.000.000, da utilizzare sotto forma di apertura di credito in conto corrente, era stato concesso dalla banca all'unico scopo di trasformare i debiti scaduti di cui ai detti saldi debitori in debiti a lungo termine; c) dalle disposizioni del 31 luglio 1981 (sottoscritte dai ) risultava che il finanziamento venne effettivamente utilizzato allo scopo previsto; d) ulteriore conferma dell'utilizzazione del credito era ricavabile dalla circostanza che i non avevano mosso contestazioni al momento del ricevimento di una lettera in data 7.9.1983 nella quale la banca richiedeva il pagamento di un credito di lire 373.061.900, facendo riferimento al conto corrente di corrispondenza acceso in occasione del finanziamento.

Si tratta di accertamenti e valutazioni in punto di fatto, congruamente motivati da parte del giudice di merito, che non sono censurabili in questa sede, nella quale non possono trovare ingresso le deduzioni dei ricorrenti in ordine al preteso esito di differenti rapporti intercorsi tra i medesimi e la banca ed

AB



alle conseguenze che ne sarebbero derivate sulla quantificazione complessivo del debito nei confronti della banca.

--) Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 1283 c.c., violazione degli artt. 1 e 8 delle preleggi e degli artt. 4 e 11 della legge 17 febbraio 1992 n. 154, nonché violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

L'apertura di credito fu utilizzata in modo istantaneo, essendo stato estinto contemporaneamente l'eguale importo dei due conti correnti. L'enorme aumento del debito derivò pertanto esclusivamente dall'aumento per interessi e commissioni in dipendenza del loro accumulo trimestrale a capitale, previsto nei c.d. usi bancari.

In base all'art. 1283 c.c., in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, sempreché si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Gli usi bancari sono clausole imposte ai privati e non usi legislativi; anche se potessero considerarsi usi legislativi, consentirebbero l'anatocismo solo per interessi dovuti per almeno sei mesi.

AB



Inoltre, secondo i ricorrenti: a) alla domanda giudiziale non può equipararsi il precetto; b) l'anatocismo non si applica ai debiti di valore, quale il risarcimento dei danni, nella specie dovuto a seguito della risoluzione del contratto da parte della banca; c) quando gli interessi raggiungono la misura del 24%, il debito di valuta diviene un debito di valore; d) in base all'art. 4 n. 3 della legge 17 febbraio 1992 n. 154, contenente norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.

--) Questo motivo è fondato.

Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 cod. civ.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al cod. civ.), come esige l'art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, "in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in confor-

AB



mità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi (Cass. 11 novembre 1999 n. 12507, 30 marzo 1999 n. 3096, 16 marzo 1999 n. 2374).

Non assume, quindi, rilievo la circostanza che nella specie vi fosse una specifica previsione contrattuale in merito al tasso, alla decorrenza ed alla capitalizzazione degli interessi.

E' vero che con l'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342 (modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è stato stabilito che sono valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, ma l'art. 25, comma 3, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17 ottobre 2000.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa va rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna che la riesaminerà tenendo conto dei

A handwritten signature, possibly 'MB', written in black ink on the right side of the page.



suddetti principi.

Il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata, nei limiti dell'accoglimento, e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 1° febbraio 2001.

Il Cons. est.

Il Presidente

Dott. Massimo Bonomo Dott. Pellegrino Sconforte

*Massimo Bonomo*

*Pellegrino Sconforte*

1097 350.000
100000
TOT. 350000

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il 4 FEB 2001  
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE  
*Anna Bianchi*

**UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2**

Registrato in data 25.1.16.2001 Serie 4.

al n. 3692 versate s. 350.000-

(lire *Trecentocinquanta mila*)

p. Il Dirigente Area Servizi  
(D.ssa Marta Grazia DI FILIPPO)  
Il Responsabile Servizio Atti Giudiziali  
(Dr. M. RACCICHINI)

**IL DIRIGENTE AREA SERVIZI**  
(D.ssa M. Grazia DI FILIPPO)



*Marta Grazia Di Filippo*